

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8

SEDE REFERENTE

Martedì 4 settembre 2012. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Angelo ALESSANDRI. — Intervengono il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, il sottosegretario di Stato dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli e il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 15.15.

Decreto-legge 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

C. 5423 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Ludovico VICO (PD), *relatore per la X Commissione*, rileva che il decreto legge in titolo, che si compone di due articoli, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio

della città di Taranto, individuato come sito di preminente interesse pubblico, allo scopo di fronteggiare l'emergenza ambientale e sanitaria e di dare attuazione agli interventi di bonifica e di riqualificazione previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministro per la coesione territoriale, la regione Puglia, la provincia di Taranto, il comune di Taranto e il Commissario straordinario del porto di Taranto.

Fa notare che, come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, il Governo ritiene altresì prioritaria, anche per fronteggiare le connesse ricadute sociali e occupazionali, la realizzazione degli interventi presi in considerazione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella riunione del 3 agosto 2012.

Ricorda che in data 14 agosto il Governo aveva reso comunicazioni alle Commissioni riunite Ambiente ed Attività produttive sulla situazione dell'ILVA di Taranto e sulle prospettive di riqualificazione del territorio. Aggiunge che in quella sede

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, aveva fornito puntuali elementi conoscitivi circa la procedura di riesame dell'AIA (l'autorizzazione integrata ambientale era stata rilasciata in data 4 agosto 2011) per l'esercizio degli impianti dell'ILVA, ancora in corso, resasi necessaria alla luce delle risultanze acquisite dal Ministero in merito all'inquinamento da benzopirene e a seguito delle nuove disposizioni adottate dalla Commissione europea in data 8 marzo 2012 relative alle nuove tecnologie che devono essere utilizzate dalle imprese industriali siderurgiche europee. Secondo quanto dichiarato dal ministro Clini la suddetta procedura di riesame dell'autorizzazione dovrebbe concludersi entro il prossimo 30 settembre 2012.

Sottolinea che in tale contesto sono intervenute la prima ordinanza del GIP finalizzata al risanamento ambientale e alla protezione della salute delle popolazioni, che aveva previsto la chiusura degli impianti del ciclo integrato a caldo, e successivamente la decisione del tribunale del riesame di Taranto che ha affidato ai custodi giudiziari la strategia di risanamento degli impianti (7 agosto). Successivamente sono state adottate due nuove ordinanze del GIP (10 e 11 agosto) che hanno disposto nuovamente il sequestro degli impianti e che hanno di fatto estromesso il presidente dell'ILVA Ferrante dal ruolo di custode degli impianti a caldo. Il tribunale del riesame di Taranto ha poi nuovamente annullato nel merito tali ordinanze stabilendo che l'obiettivo prioritario debba essere quello del risanamento ambientale e non la chiusura degli impianti.

Ricorda poi che, in data 17 agosto, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente hanno incontrato le parti sociali e gli enti locali coinvolti al fine di definire il piano degli interventi di risanamento e di riqualificazione ambientale.

Prima di illustrare il contenuto del decreto legge, segnala che l'apparato manifatturiero e logistico insediato localmente nell'area di Taranto è costituito da

Ilva, ENI Raffineria, Arsenale Marina Militare, Cementir, Evergreen-Hutchinson terminalisti del porto Hub, Alenia-Finmeccanica, Edison, Vestas, Marcegaglia, Selex Sistemi integrati-Finmeccanica, Heineken, Teleperformance, Natuzzi e che a, partire dal 1990, i territori comunali di Taranto, Crispiano, Massafra, Statte e Montemesola sono stati definiti « area ad elevato rischio ambientale » e nel 1998 Taranto e Statte sono stati inclusi tra i primi 14 siti di interesse nazionale per la bonifica (decreto del Presidente della Repubblica 196/1998).

Illustrando le parti del decreto legge di competenza della Commissione Attività produttive, si sofferma sulle disposizioni contenute nell'articolo 2 che prevede il riconoscimento dell'area industriale di Taranto quale area di crisi industriale complessa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83.

Segnala che, tra gli obiettivi elencati all'articolo 2 del richiamato Protocollo d'intesa, sono individuati determinati interventi di politica industriale quali lo sviluppo di misure infrastrutturali, anche complementari alla bonifica; azioni volte al mantenimento e al potenziamento dei livelli occupazionali, garantendo in questo modo lo sviluppo sostenibile dell'area; l'incentivazione per le imprese già insediate che intendano utilizzare tecnologie dotate di caratteristiche ambientali migliori rispetto ai limiti posti dalla normativa settoriale e comunitaria; incentivi per l'attrazione di investimenti al fine della riqualificazione dell'area. Nel quadro complessivo degli interventi a favore del sito di Taranto, come previsto dall'articolo 5 del Protocollo, pari a 336,7 milioni di euro, 30 milioni, finanziati attraverso il PON Ricerca e Competitività 2007-2013, sono destinati al rilancio e alla riqualificazione industriale. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge, è individuato quale soggetto attuatore per l'impiego delle risorse del Programma operativo nazionale ricerca e competitività dedotte nel Protocollo, da utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di programmazione negoziata,

nonché del Programma operativo nazionale reti e mobilità, per un importo pari ad euro 14 milioni per la realizzazione della nuova diga foranea di protezione del porto di Taranto.

Sottolinea che l'articolo 2 del decreto-legge in esame riconosce l'area industriale di Taranto quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 (cosiddetto decreto crescita), recante il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. A tale riguardo ricorda che l'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 prevede che, in caso di situazioni di crisi industriali complesse, possano essere attivati i progetti di riconversione e riqualificazione industriale la cui finalità è di agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché la riconversione industriale e la riqualificazione economico-produttiva dei territori interessati. Precisa che si configurano situazioni di crisi industriali complesse quando specifici territori siano soggetti a recessione economica e perdita occupazionale e venga riscontrata la crisi di una o più imprese di media o grande dimensione con effetti sull'indotto o la crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio. Qualora la crisi possa essere risolta con le ordinarie risorse regionali, essa non rientra nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 27. Il procedimento di riconoscimento di stato di crisi industriale complessa è caratterizzato dall'istanza di riconoscimento della regione interessata. Il comma 3 del medesimo articolo 27 prevede che possano essere attivati accordi di programma per l'adozione dei progetti di riconversione, al fine di disciplinare gli interventi agevolativi; l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati; le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Tutte le opere e gli impianti ri-

chiamati all'interno dei progetti sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Con riferimento alle risorse finanziarie destinate ai descritti interventi, la relazione tecnica allegata al decreto legge precisa che si prevede l'utilizzo delle risorse già programmate nell'ambito del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 per le regioni dell'Obiettivo Convergenza Campania, Puglia, Calabria, Sicilia «Asse II – Sostegno all'innovazione – Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile». L'azione sarebbe finalizzata a favorire la competitività di sistemi di imprese e a riqualificare aree strategiche per il Paese attraverso interventi volti ad integrare lo sviluppo sperimentale e l'innovazione con la sostenibilità ambientale.

Il Programma prevede esplicitamente il sostegno degli insediamenti produttivi nei siti di interesse nazionale, nell'ottica di coniugare uno stato ambientale sostenibile con lo sviluppo delle potenzialità economiche del territorio in un approccio eco-compatibile.

Il Programma dispone attualmente di 90 milioni di euro nell'ambito dell'assegnazione complessiva per l'azione II prevista dal medesimo Programma e dal corrispondente piano di azione e coesione. Il successivo accordo di programma definirà la quota di queste risorse (già identificate in 30 milioni di euro nel Protocollo d'intesa) destinate all'attuazione degli interventi per l'area di Taranto.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore per la VIII Commissione*, prima di dare conto del contenuto dell'articolo 1 di più stretta competenza della VIII Commissione, ricorda che il sito di Taranto era stato inserito tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998 e che, con successivo DM del 10 gennaio 2000, ne è stata disposta la perimetrazione per una superficie complessiva pari a circa 115.000 ha, di cui 83.000 ha di superficie marina che interessa l'intera area portuale. Con il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, approvato con lo stesso

DM 18 settembre 2001, n. 468 in attuazione della citata legge n. 426 del 1998, il Governo aveva provveduto all'individuazione degli interventi giudicati, per le loro caratteristiche, di interesse nazionale ed ammessi a beneficiare del concorso pubblico di finanziamenti per la loro realizzazione.

Ricorda inoltre che il Protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, richiamato dal collega Vico, prevede come obiettivo la revisione delle complessive strategie di bonifica del sito di Taranto, oltre ai già richiamati obiettivi dello sviluppo di interventi infrastrutturali complementari alla bonifica, dell'individuazione di misure volte al mantenimento e al potenziamento dei livelli occupazionali, dell'individuazione di incentivi per le imprese insediate che intendano utilizzare tecnologie dotate di migliori caratteristiche ambientali, dell'individuazione di incentivi per l'attrazione di investimenti anche nell'ottica della riqualificazione dell'area, nonché della realizzazione e/o completamento di studi e analisi relativi agli impatti su ambiente e salute al fine di individuare e realizzare interventi di mitigazione.

Nel ricordare altresì che il Protocollo indica – all'articolo 5 – un quadro complessivo degli interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e 7,2 milioni di parte privata (TCT SpA – Taranto Container Terminal), evidenzia che, in particolare, dei complessivi 336,7 milioni considerati, 119 milioni sono destinati alle bonifiche, 187 milioni agli interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale.

Ciò premesso, illustra l'articolo 1, comma 1, che demanda a un DPCM la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo, compresi quelli che fanno riferimento alle risorse stanziare con le delibere CIPE del 3 agosto 2012 per un importo specificato nella norma pari a euro 110.167.413 a valere sulle risorse della regione Puglia del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Il Commis-

sario, la cui nomina non dà diritto ad alcun compenso e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, resta in carica per la durata di un anno prorogabile con un ulteriore DPCM. La norma autorizza, inoltre, il Commissario ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 che ha introdotto la figura del Commissario straordinario per far ripartire un numero circoscritto di opere avviate da anni, ma bloccate per vari motivi. La norma consente ai Commissari stessi di provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, salvo il rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, delle norme di tutela del patrimonio storico ed artistico-ambientale e dei principi generali dell'ordinamento. L'articolo 1, comma 2, precisa poi che restano fermi gli interventi previsti nel Protocollo di intesa con oneri a carico dell'Autorità portuale di Taranto (si tratta di risorse pari a 52 milioni di euro) e che, a tal fine, è assicurato il coordinamento fra il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 ed il Commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto. L'articolo 1, comma 3, prevede che all'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresì finalizzate risorse disponibili (anche in conto residui) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, nel limite massimo di 20 milioni di euro. Si tratta, in particolare, dei capitoli 7085 e 8532, entrambi relativi all'attuazione del federalismo amministrativo. La norma specifica che si tratta di risorse destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il rischio idrogeologico ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali contabili, osserva che il comma 4 dell'articolo 1 prevede che le risorse di cui ai commi 1 e 3 siano trasferite alla regione Puglia per essere destinate al Commissario al quale è intestata un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale.

Sulla base di quanto disposto dal successivo comma 7, per quanto concerne invece i controlli e la rendicontazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-*septies* e 2-*octies*, del decreto-legge n. 225/2010, a norma dei quali i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza diventano esecutivi dopo sette giorni (e non più sessanta) dalla ricezione da parte della Corte dei Conti senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo. Ricorda poi che il comma 2-*octies* del richiamato articolo 2 del decreto legge 225/2012 estende le norme in materia di rendicontazione delle attività svolte per il superamento delle emergenze da parte dei Commissari delegati, introdotte dal comma 5-*bis* dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, anche ai funzionari e commissari delegati autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività e prevede, inoltre, che i rendiconti vengano inviati all'Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

L'articolo 1, comma 6, prevede che il Commissario possa avvalersi, per gli interventi di cui ai commi 1 e 3 e per quelli ad essi connessi, di un soggetto attuatore, previa delega delle funzioni, e degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma, nel precisare che al soggetto attuatore non spetterà alcun compenso, prevede che il Commissario possa avvalersi inoltre degli organismi partecipati nei termini di cui all'articolo 4 comma 2 del Protocollo che fa riferimento alla società *in house* «Puglia sviluppo». Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto precisa infine che al funzionamento delle strutture di attuazione del

Protocollo elencate al comma 1 dell'articolo 4 (Comitato dei sottoscrittori e cabina di regia coordinata dalla regione Puglia) del Protocollo medesimo si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie delle amministrazioni sottoscrittrici del Protocollo già disponibili a legislazione vigente.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, il Commissario è individuato quale soggetto attuatore per l'impiego delle risorse per un importo pari a 30 milioni di euro del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività, da utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di programmazione negoziata, nonché delle risorse già assegnate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Reti e Mobilità, per un importo pari ad euro 14 milioni per la realizzazione della nuova diga foranea di protezione del Porto di Taranto. Tali importi trovano riscontro nella tabella delle fonti di finanziamento del Protocollo sopra riportata.

Conclude rilevando che il comma 8 dell'articolo 1 prevede che i finanziamenti a tasso agevolato a valere sul cd. Fondo Kyoto – di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 – possono essere concessi, secondo i criteri e le modalità definiti dal medesimo articolo 57, anche per gli interventi di riqualificazione e di ambientalizzazione compresi nell'area del Sito di interesse nazionale di Taranto. Per tale finalità, nell'ambito del Fondo rotativo, è destinata una quota di risorse fino a un importo massimo di 70 milioni di euro.

Il Ministro Corrado CLINI osserva che il decreto-legge in esame ha raccolto in maniera organica programmi precedentemente individuati e finanziati a valere su fondi strutturali destinati a regioni dell'obiettivo convergenza sia per il territorio di Taranto – con esclusione dell'ILVA – sia per l'area portuale. Rileva che sono stati identificati alcuni programmi aggiuntivi con riferimento ai quartieri Tamburi, Statte, Mare Piccolo e Mare Grande, oltre alle zone portuali. Sottolinea altresì l'importanza del «Progetto speciale città di

Taranto Smart Area » elaborato da Confindustria Mezzogiorno, richiamato dal Protocollo d'intesa per la bonifica e la riqualificazione di Taranto e finalizzato a valorizzare l'infrastrutturazione a rete dei sistemi urbani e produttivi nella direzione della *green economy*.

Rileva che il decreto-legge in discussione ha l'obiettivo prioritario di bonificare e riqualificare l'area industriale di Taranto e non prevede finanziamenti diretti alle imprese localmente insediate. Tuttavia, nell'ambito dei progetti finanziati attraverso il PON Ricerca e Competitività 2007-2013 o Smart Area, possono essere individuati interventi promossi dalle imprese e cofinanziabili a livello europeo. Si è stabilito, infine, di destinare alla città di Taranto una parte dei finanziamenti previsti dal Fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto che permette la concessione di finanziamenti agevolati per interventi legati all'utilizzo delle fonti rinnovabili, all'efficienza energetica, alla ricerca e alla gestione forestale. Precisa quindi che i finanziamenti alle imprese

operanti sul territorio – in particolare nel campo della *green economy* – rappresentano, per così dire, un positivo effetto collaterale delle attività di risanamento ambientale. In questo senso, il decreto-legge n. 129 è finalizzato a incentivare attività d'impresa e contiene finalità di crescita e sviluppo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, demandando alle decisioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'articolazione del prosieguo dei lavori in sede referente delle Commissioni riunite, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.